

*Regolamento per
l'installazione di cartelli,
insegne di esercizio ed altri
mezzi pubblicitari*

7

Capo I: Principi generali

<i>Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 2 – Quadro normativo</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 3 Definizione mezzi pubblicitari</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 4 – Soggetti titolati</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 5 Responsabile del procedimento</i>	<i>pag. 4</i>

Capo II: Disposizioni generali sul procedimento amministrativo

<i>Art. 6 Autorizzazioni e nulla osta</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 7 – Istanze autorizzazioni</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 8 Nulla Osta</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 9 – Rilascio Autorizzazioni</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 10 Durata e termini dell'autorizzazione</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 11 – Diniego</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 12 Voltura</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 13 – Termine di installazione</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 14 Modifica, Rimuncia e Revoca</i>	<i>pag. 7</i>

Capo III: Obblighi – Divieti - Vincoli

<i>Art. 15 Obblighi del titolare dell'autorizzazione</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 16 – Targhette di identificazione</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 17 Caratteristiche dell'impianto</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 18 – Divieti</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 19 Convenzioni speciali</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 20 – Circolazione di persone invalide</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 21 Vincoli storici e artistici</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 22 Vincoli paesaggistici e ambientali</i>	<i>pag. 10</i>

Capo IV: Tipologia – Ubicazione

<i>Art. 23 Dimensioni</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 24 – Distanze</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 25 Preinsegne</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 26 – Insegne di esercizio</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 27 Cartello bifacciale</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 28 – Locandine</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 29 Striscioni</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 30 – Cartelli paralleli</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 31 Servizi utili</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 32 Frece industriali, artigianali, commerciali</i>	<i>pag. 13</i>

Capo V: Sanzioni

<i>Art. 33 Sanzioni amministrative</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 34 Rimozione d'urgenza</i>	<i>pag. 13</i>

<i>Art. 35 Rimozione previa diffida</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art. 35bis – Custodia dei mezzi pubblicitari rimossi e acquisizione in caso di mancato ritiro</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art. 36 Vincoli storici e ambientali</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art. 37 Variazione messaggi pubblicitari</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art. 38 Vigilanza</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art. 39 Servizi utili e frecce industriali</i>	<i>pag.15</i>

Capo VI: Disposizioni finali

<i>Art. 40 Oneri e Corrispettivi</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art. 41 Disposizioni finali e transitorie</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art. 42 Pubblicità</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art. 43 Disposizione abrogate</i>	<i>pag.15</i>

Allegati:

<i>All.A: Elenco tariffe e corrispettivi</i>	<i>pag.16</i>
<i>All.B: Elenco strade provenienti dalla Prov. di Bari</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Elenco strade in condivisione tra la Prov. di Bari e la Prov. di Barletta Andria - Trani</i>	<i>pag. 19</i>
<i>All.C: Elenco strade provenienti dalla Prov. di Foggia</i>	<i>pag. 22</i>
<i>Elenco strade in condivisione tra la Prov. di Foggia e la Prov. di Barletta Andria - Trani</i>	<i>pag. 22</i>



Capo I: Principi generali

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la procedura per il rilascio di autorizzazioni all'installazione di cartelli, insegne di esercizio e impianti pubblicitari in genere su strade provinciali.

I principi informatori sono la sicurezza stradale, la tutela del demanio pubblico e del valore ambientale e paesistico, assicurati, tra l'altro, attraverso il controllo sulla corretta collocazione dei mezzi pubblicitari.

Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio della Provincia di Barletta – Andria – Trani.

Art.2 – Quadro normativo

Il presente Regolamento è adottato in conformità alle seguenti disposizioni e successive modificazioni ed integrazioni:

- Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;
- D. Lgs 30 aprile 1992 n.285;
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

Art. 3 - Definizione mezzi pubblicitari

Sono mezzi pubblicitari, così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), i seguenti impianti completi di struttura e di messaggio pubblicitario:

- a) Insegna di esercizio;
- b) preinsegna;
- c) sorgente luminosa;
- d) cartello;
- e) striscione, locandina e stendardo;
- f) segno orizzontale reclamistico;
- g) impianto pubblicitario di servizio;
- h) impianto di pubblicità o propaganda.

Nei successivi articoli, gli impianti diversi dai cartelli e dalle insegne di esercizio, sono indicati per brevità con il termine "altri mezzi pubblicitari".

Art.4 – Soggetti titolati

Sono titolati a presentare domanda di autorizzazione, tramite il Legale Rappresentante o un suo delegato, i soggetti interessati, ai sensi dell'art.53, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Art.5 – Responsabile del rilascio delle autorizzazioni

Il Dirigente del Settore preposto è tenuto al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento.

Il Dirigente del Settore di cui al precedente comma, può delegare la responsabilità ivi individuata al altri addetti al Settore ai sensi dell'art.5 legge 7/8/1990 n.241 e s.m.e.i.

Capo II: Disposizioni generali sul procedimento amministrativo

Art. 6 - Autorizzazioni e nulla osta

La collocazione di cartelli, insegne e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte della Provincia.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada appartenente ad un ente diverso sono visibili da una strada provinciale, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta della Provincia, ai sensi dell'art.23, comma 5 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285.

Per i tratti di strade provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta della Provincia.

Art. 7 - Istanze autorizzazioni

Le istanze dirette al rilascio di autorizzazione sono presentate alla Provincia su apposita modulistica, disponibile anche sul sito internet.

La modulistica indica la documentazione tecnica e amministrativa di supporto, l'importo del versamento a copertura delle spese di istruttoria.

L'istante deve allegare alla domanda:

- a) progetto, in triplice copia, quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa documentazione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera con indicazione delle dimensioni, n. delle facce, materiali, sagome, supporto e luogo di installazione (e sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto);
- b) autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- c) n. 3 bozzetti del messaggio, a colori e quotati;
- d) planimetria dei 300 ml precedenti e successivi alla posizione richiesta, in scala non inferiore a 1:2000, in triplice copia, con indicazione della strada provinciale, progressiva chilometrica e lato, eventuali altri mezzi pubblicitari presenti, segnali stradali, intersezioni, accessi, raccordi, scarpate ecc.;
- e) autorizzazione del proprietario del terreno all'installazione, qualora l'impianto pubblicitario insista su proprietà privata;
- f) attestazione dell'avvenuto versamento per spese di istruttoria;
- g) documentazione fotografica che rappresenti il punto di collocamento del manufatto e dell'ambiente circostante (due foto del luogo di ubicazione viste per ogni senso di marcia).

Ove l'istanza sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato. L'istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 60 giorni dalla comunicazione, non siano pervenute le integrazioni richieste. E' ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.

Art. 8 - Nulla Osta

L'istanza per il rilascio del nulla osta di cui all'art.23 comma 5 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285, deve essere presentata alla Provincia esclusivamente dall'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione.

La Provincia evade l'istanza entro 30 giorni, atteso che va corredata del relativo parere tecnico rilasciato dal Settore competente.

L'Amministrazione procedente, prima dell'emissione del provvedimento finale e qualora sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, inoltra richiesta di Nulla Osta alla

Provincia di Barletta – Andria – Trani, allegando copia della domanda e della relativa documentazione depositate dagli interessati.

Una volta esaminati gli atti e qualora sussistano i presupposti, sarà rilasciato il Nulla Osta a favore del richiedente e previo pagamento delle spese di istruttoria.

A conclusione del procedimento, l'Amministrazione richiedente avrà cura di inoltrare alla Provincia copia dell'autorizzazione.

Art. 9 - Rilascio Autorizzazioni

In base ai risultati dell'istruttoria, l'autorizzazione è rilasciata o negata entro 30 giorni dalla presentazione, decorrenti dalla data del protocollo in arrivo dell'Amministrazione Provinciale, salvo ritardi motivati.

Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso, accordate fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri enti o uffici.

Ai sensi dell'art.56 comma 6 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si provvede d'ufficio, con addebito delle spese al soggetto titolare dell'autorizzazione.

Art. 10 - Durata e termini dell'autorizzazione

La durata dell'autorizzazione è di anni 3 ed è rinnovabile.

La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nell'atto stesso.

Il nulla osta di competenza provinciale decade alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata dall'ente competente ed è rinnovabile.

E' consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa istanza, da presentarsi entro i sessanta giorni antecedenti la data della scadenza originaria.

Ogni domanda dovrà essere riferita ad un singolo impianto.

La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.

In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.

Art. 11 – Diniego

Qualora l'istanza non possa essere accolta, il dirigente del Settore individuato nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente, emette atto formale di diniego. Il provvedimento di diniego, ai sensi dell'art.10-bis della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii., è preceduto da una tempestiva comunicazione agli istanti dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

In caso di diniego, non sarà restituita la somma incassata per le operazioni tecnico-amministrative (spese di istruttoria).

E' possibile, tuttavia, presentare nuova istanza corredata da nuovi elaborati tecnici.

Art. 12 - Voltura

Nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni autorizzate, deve essere presentata, tempestivamente, apposita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento.

Art. 13 - Termine di installazione

Il provvedimento di autorizzazione fissa in 90 giorni, dalla data di comunicazione dell'atto autorizzativo, il termine ultimo per l'installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, completi di struttura e messaggio pubblicitario autorizzato, fatta eccezione per le insegne di esercizio il cui termine è fissato in 180 giorni.

Qualora la Provincia accerti la mancata installazione dell'impianto entro il suddetto termine l'autorizzazione sarà revocata.

Il provvedimento di revoca, ai sensi dell'art.10-bis della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii., è preceduto da una tempestiva comunicazione agli istanti dei motivi che determinano la revoca medesima. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 14 - Modifica, Rinuncia e Revoca

La modifica del messaggio pubblicitario prevista dall'art. 53, comma 8, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, sarà autorizzata previo accertamento dell'avvenuta installazione del cartello autorizzato.

La richiesta di variazione può essere inoltrata dal titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dall'installazione, allegando il nuovo bozzetto.

Trascorsi 15 gg. dalla richiesta di variazione, l'autorizzazione si intende rilasciata, tuttavia se il messaggio presenta delle caratteristiche che violano i divieti di cui al comma 1 dell'art. 23 del C.d.S., si applicano le disposizioni dell'art. 35 del presente Regolamento.

In qualsiasi momento il titolare dell'autorizzazione può comunicare all'amministrazione la rinuncia al provvedimento.

Gli atti emessi dall'Ente sono sempre e comunque revocabili in qualunque momento, tramite determinazione dirigenziale, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale, ai sensi dell'art.27, comma 5 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285.

Capo III: Obblighi – Divieti – Vincoli

Art. 15 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, l'autorizzato deve osservare le prescrizioni della normativa vigente ed, in particolare, il codice della strada e il relativo regolamento di attuazione.

L'autorizzato è unico responsabile, a qualsiasi effetto, ai danni provocati a persone e/o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, restando completamente esente la Provincia e il suo personale da ogni responsabilità.

La manutenzione dell'impianto resta a totale carico dell'autorizzato che dovrà sempre ed immediatamente provvedervi non appena necessario.

Ai sensi dell'art.56, comma 2, del D.P.R.1992, n.495, qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere nel termine fissato. Decorso tale termine la Provincia, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione. La Provincia ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, tramite determinazione dirigenziale, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso la Provincia può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte della Provincia.

Art. 16 - Targhette di identificazione

Su ogni cartello o altro mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovrà essere saldamente fissata la targhetta di identificazione consegnata dalla Provincia al titolare dell'autorizzazione all'atto del rilascio del provvedimento.

In essa sono riportati i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) strada provinciale e progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Qualora la Provincia, per qualsiasi motivo, non provveda alla consegna della targhetta, il titolare dell'autorizzazione provvederà personalmente, a proprie spese, avendo cura di sostituirla ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati sopra riportati.

Art. 17 - Caratteristiche dell'impianto

Le caratteristiche degli impianti pubblicitari sono definite dagli artt.48 e segg. del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e dal Capo IV del presente Regolamento.

Art. 18 - Divieti

Ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Sono, inoltre, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Non è consentita la collocazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso (es. "spazio libero", "per questa pubblicità tel...", etc.).

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità, ad eccezione delle insegne di esercizio, lungo e in vista di itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi.

Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°, misurati sull'asse orizzontale;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- i) lungo le piste ciclabili, a distanza inferiore di 3 metri dal ciglio delle piste.

In ogni caso la Provincia individua, nel perseguimento dell'interesse pubblico alla tutela del demanio stradale e della sicurezza della circolazione, zone interdette all'installazione di impianti pubblicitari da comunicarsi all'interessato a mezzo provvedimento motivato.

Art. 19 - Convenzioni speciali

Su iniziativa della Provincia possono essere stipulate con Enti, Aziende e Società convenzioni da approvarsi con determinazioni dirigenziali, disciplinanti la cura del verde di alcune rotatorie individuate dalla Provincia.

I convenzionati potranno installare sulle rotatorie, aventi un diametro, calcolato dalla corona esterna, compreso tra un minimo di m. 28 e un massimo di m. 45, n. 4 cartelli di dimensioni m. 1x0,70 e recanti un messaggio del tipo "il verde è curato da...". La base inferiore del cartello non può avere un'altezza da terra superiore a 40 cm.

Per dimensioni di rotatorie diverse da quelle indicate, le possibilità di installazione saranno valutate, insindacabilmente, dalla Provincia.

Art. 20 - Circolazione di persone invalide

Qualora si rilevi che l'impianto pubblicitario regolarmente autorizzato sia di ostacolo per la circolazione di persone invalide a qualunque titolo, d'ufficio o su istanza di parte, si procederà alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 21 - Vincoli storici e artistici

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 42/2004, così come modificato dall'art.2 del D. Lgs. n.62/2008, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi.

Il soprintendente può autorizzare il collocamento o affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e al pubblico godimento di detti immobili.

Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 23 comma 4 del Codice della Strada, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'impianto con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

Art. 22 - Vincoli paesaggistici e ambientali

Ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 42/2004, così come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. n.63/2008, nell'ambito e in prossimità di beni ambientali, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della Regione.

Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 23 comma 4 del Codice della Strada, previo parere favorevole della Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'impianto con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

Sono fatte salve le previsioni dei Piani Programmatici e le disposizioni della legge regionale in materia e alle eventuali prescrizioni che eventualmente dovessero essere attuate a seguito di individuazione di strade provinciali di interesse panoramico ed ambientale, per le quali, a seguito di individuazione, si provvederà alla revoca dei provvedimenti di autorizzazione per l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari.

Capo IV: Tipologia - Ubicazione

Art. 23 - Dimensioni

Ai sensi dell'art.48 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza a fabbricati che possono raggiungere la superficie di 20 mq.

Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.

All'interno dei centri abitati, formalmente delimitati, la collocazione è soggetta alle norme dei regolamenti comunali.

Art. 24 - Distanze

L'installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari è autorizzata nel rispetto delle distanze previste dall'art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, salvo quanto previsto nei successivi articoli.

Per i mezzi pubblicitari collocati prima o dopo gli accessi carrai è necessario rispettare le distanze fissate, nei centri abitati, dai regolamenti comunali e fuori dai centri abitati dai singoli provvedimenti autorizzativi.

Art. 25 - Preinsegne

Ai sensi dell'art.48, comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute tra il minimo di m.1,00x0,20 ed il massimo di m. 1,50x0,30.

E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le medesime dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

La preinsegna è finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed è installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque **nell'ambito del Comune di appartenenza.**

Fuori dai centri abitati, è ammesso il posizionamento di preinsegne ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 metri. Esse possono essere collocate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri.

Art. 26 - Insegne di esercizio

L'insegna di esercizio deve essere installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa e comunque sempre nell'immobile di cui l'esercente abbia la proprietà o il possesso.

Qualora l'insegna di esercizio sia posizionata parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati esistenti, o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a tre metri, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dai regolamenti comunali, non si applicano le distanze previste dai commi 2 e 4, nonché il divieto di cui al comma 3, lett. c dell'art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Restano fermi i divieti di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 27 - Cartello bifacciale

Ai fini delle disposizioni fissate dall'art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, il cartello bifacciale, qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni, dovrà rispettare le distanze nel senso delle direttrici di marcia ma considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato apposto.

Art. 28 - Locandine

Ai sensi dell'art.51, comma 10 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, l'esposizione di locandine è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative commerciali.

L'esposizione di locandine è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltrechè alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive allo stesso.

Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata.

Per le locandine le distanze da altre locandine e da altri cartelli e mezzi pubblicitari, non possono essere inferiori a 50 m.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine entro le ventiquattro ore successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Le domande devono essere presentate non prima di 90 gg. e non oltre i 40 gg. antecedenti la data di esposizione.

Resta fermo il termine di 30 gg. per la conclusione del procedimento amministrativo.

Nell'istanza è necessario indicare la durata delle manifestazioni e il numero di posizioni richieste che, in ogni caso, non può essere superiore a 20 installazioni su ogni strada fino ad un massimo di tre strade.

Art. 29 - Striscioni

Ai sensi dell'art.51, comma 10 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, l'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico, previa autorizzazione della Provincia che determina, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell'impianto.

Per gli striscioni le distanze da altri striscioni e da altri cartelli e mezzi pubblicitari, non possono essere inferiori a 12,5 m.

Art. 30 - Cartelli paralleli

Fuori dai centri abitati i cartelli paralleli al senso di marcia possono essere installati rispettando la distanza di 5 metri dal limite della carreggiata. Può essere collocato un solo cartello parallelo tra due cartelli perpendicolari a metà distanza tra gli stessi.

La distanza tra cartelli paralleli non può essere inferiore a 500 metri.

All'interno dei centri abitati si applicano le distanze previste dai regolamenti comunali.

Art. 31 - Servizi utili

I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, previa autorizzazione della Provincia e nel rispetto delle norme previste per la segnaletica stradale.

Relativamente alle distanze si applicano le disposizioni prescritte, dal Codice della Strada (D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di Attuazione, per i mezzi pubblicitari.

Il segnale deve essere conforme al modello allegato al regolamento di attuazione al Codice della Strada e può essere abbinato ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.

L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.

Non è consentito l'abbinamento con messaggi pubblicitari.

Art. 32 - Frecce industriali, artigianali, commerciali

Il segnale di direzione con l'indicazione "zona industriale, zona artigianale, zona commerciale" può essere installato, previa autorizzazione della Provincia, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purchè non comprometta la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica.

Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria purchè l'impianto sia conforme al modello allegato al Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Non è consentito l'abbinamento con messaggi pubblicitari.

Capo V: Sanzioni

Art. 33 - Sanzioni amministrative

In caso di violazione delle disposizioni prescritte, si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada e dalla normativa vigente applicabile in materia.

Art. 34 - Rimozione d'urgenza

Ai sensi dell'art.23, comma 13. quater del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285, nel caso in cui l'installazione dei cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, effettuata senza preventiva autorizzazione dell'ente competente, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio provinciale, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del codice della strada, la Provincia esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario e provvede al ripristino dello stato dei luoghi, direttamente o tramite una o più Ditte individuate con provvedimento dirigenziale. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo raccomandata a.r. con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro del cartello.

In relazione alle spese sostenute per la rimozione, il ripristino dello stato dei luoghi e la custodia del mezzo pubblicitario, la Provincia trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto che emetterà ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

Art. 35 - Rimozione previa diffida

Ai sensi dell'art.23, comma 13.bis del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285, in caso di collocazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento d'urgenza, la Provincia, diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario e a ripristinare lo stato dei luoghi a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto e contestualmente provvede alla loro immediata copertura.

Decorso il suddetto termine, la Provincia provvede, direttamente o tramite una o più Ditte individuate con provvedimento dirigenziale, ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario, al ripristino dello stato dei luoghi e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

Art. 35 bis – Custodia dei mezzi pubblicitari rimossi e acquisizione in caso di mancato ritiro

Dopo la rimozione, effettuata ai sensi degli artt. 34 e 35 del presente Regolamento, la Provincia provvede, direttamente o tramite una o più Ditte individuate con provvedimento dirigenziale susseguente a indagine di mercato ai sensi della vigente normativa, alla custodia dei mezzi rimossi e alla riconsegna all'interessato, previa verifica dell'oblazione del Verbale di Polizia Provinciale precedentemente emesso e dopo il rimborso delle spese sostenute per la rimozione, il trasporto a deposito, la custodia dei mezzi pubblicitari.

Decorso il termine massimo di 60 (sessanta) giorni di giacenza in deposito dei mezzi pubblicitari in parola, senza che dall'interessato sia pervenuta alcuna richiesta di riconsegna, gli stessi entreranno nella piena disponibilità della Provincia, che potrà compiere, direttamente o tramite una o più Ditte individuate come su descritto, tutti gli atti necessari al recupero delle spese sostenute per la rimozione, il ripristino del piano stradale, il trasporto, la custodia, la vendita o la demolizione degli impianti non ritirati.

Art. 36 - Vincoli storici e ambientali

In caso di inottemperanza ai divieti di cui agli articoli 21 e 22 del presente Regolamento, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi, previa diffida, così come disposto dall'art. 23, comma 13.ter del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285.

Art. 37 - Variazione messaggi pubblicitari

Tutti i messaggi pubblicitari che possono essere variati ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, se non rispondono al disposto dell'art. 23 comma 1 del Codice della Strada, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, con addebito delle spese al titolare dell'autorizzazione.

Art. 38 - Vigilanza

Ai sensi dell'art. 56, comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, ogni inadempienza venga rilevata da parte del personale tecnico e della polizia provinciale, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato.

Decorso tale termine la Provincia, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione. In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione comporta la revoca del provvedimento.



Art. 39 - Servizi utili e frecce industriali

La violazione delle disposizioni inerenti la segnaletica stradale previste dal Codice della Strada comporta la revoca dell'autorizzazione con conseguente obbligo di rimozione, sempre che l'impianto non sia da considerarsi mezzo pubblicitario. In questo caso si applicheranno le disposizioni previste per i mezzi pubblicitari abusivi.

Capo VI: Disposizioni finali

Art. 40 - Oneri e Corrispettivi

La Provincia fissa gli importi degli oneri, per le operazioni tecnico-amministrative, dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 405, comma 2, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Per il rilascio dell'autorizzazione – il soggetto richiedente deve, inoltre, versare un corrispettivo determinabile sulla base del prezzario predisposto dalla Provincia ai sensi dell'art. 53 del citato Regolamento.

I corrispettivi per il rilascio di autorizzazioni e/o nulla osta sono rivalutati annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente o vengono modificati all'occorrenza con deliberazione di Giunta.

Le tariffe degli oneri e dei corrispettivi sono contenute nell'allegato A e sono state differenziate sulla base delle due categorie delle strade provinciali riportate nell'allegato B. In caso dovessero determinarsi, nel corso del tempo variazioni nella classificazione delle strade provinciali, si provvederà alla modifica dell'allegato B, mediante deliberazione di Consiglio Provinciale, previo parere dei Settori interessati.

Non sono soggette a versamento del corrispettivo le insegne di esercizio e le frecce industriali artigianali e commerciali di cui agli artt. 29 e 32 del presente Regolamento (art. 134 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

Art. 41 - Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 42 – Pubblicità

Copia del presente Regolamento sarà messo a disposizione del pubblico presso il competente Settore e successivamente sarà pubblicato sul sito Internet della Provincia di Barletta – Andria – Trani.

Art. 43 - Disposizioni abrogate

Il presente Regolamento, entra in vigore il 1° Gennaio 2010.

Le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Bari e dalla Provincia di Foggia inerenti il territorio della Provincia di Barletta – Andria – Trani, rimarranno valide fino alla scadenza.



Tab.A

Spese di istruttoria e diritti (art. 405 D.P.R. 495/92)	
Descrizione	Importo
Spese di istruttoria per privati	€ 75,00
Spese di istruttoria per Comuni e Enti	€ 40,00
Diritti, su base annua (tariffa massima)	€ 30,91
Diritti, su base annua (tariffa minima)	€ 18,55

Tab.B

Corrispettivi per il rilascio di autorizzazioni (art. 53 D.P.R. 495/92)	
Descrizione	Importo
Autorizzazioni triennali	
a) Importi su base annua per impianti installati su strada provinciale di 2 ^a Categoria (tariffa massima)	
-area pubblica	€ 350,00
-area privata:	
-preinsegne:	
-da n.1 a n.3 preinsegne	€ 100,00
-da n.4 a n.6 preinsegne	€ 150,00
-altri mezzi pubblicitari:	
-fino a cm 150x200 (3 mq)*	€ 150,00
-oltre cm 150x200 (oltre 3 mq e fino a 6 mq)*	€ 200,00
b) Importi su base annua per impianti installati su strada provinciale di 1 ^a Categoria (tariffa minima)	
-area pubblica	€ 200,00
-area privata:	€ 200,00
-preinsegne:	
-da n.1 a n.3 preinsegne	€ 50,00
-da n.4 a n.6 preinsegne	€ 75,00
-altri mezzi pubblicitari:	
-fino a cm 150x200 (3 mq)*	€ 80,00
-oltre cm 150x200 (oltre 3 mq e fino a 6 mq)*	€ 130,00
Autorizzazioni temporanee per standardi	
-area privata	€ 30,00
-area pubblica	€ 50,00
Nulla osta per impianti "a vista" su strade provinciali	
-strada provinciale di 2 ^a Categoria (tariffa massima)	€ 92,74
-strada provinciale di 1 ^a Categoria (tariffa minima)	€ 61,84

- in caso di cartelli bifacciali (art.27 del presente Regolamento), l'importo del corrispettivo raddoppia

Provincia di Barletta – Andria – Trani

ELENCO STRADE (PROVENIENTI DALLA PROV. DI BARI)

n.°	SP	DENOMINAZIONE	METRI	CAT.
1	SP 3	SALINELLE	24.768	Min.
2	SP 4	MACINALI – DALLA S.S. 93 CANOSA DI PUGLIA – LAVELLO ALLA PROV.LE MINERVINO MURGE VERSO MONTEMILONE	10.389	Min.
3	SP5	ARGINALE - LOCONE	8.998	Min.
4	SP7	CAPODACQUA	5.735	Min.
5	SP12	BARLETTA – S.P. 231	16.506	Max.
6	SP 13	ANDRIA - BISCEGLIE	15.185	Max.
7	SP 24	GAUDIANO	15.032	Min.
8	SP 25	SANTA LUCIA	7.110	Max.
9	SP 43	ANDRIA – TROIANELLO - MONTEGROSSO	13.690	Max.
10	SP 46	CANOSA DI PUGLIA - MONTEGROSSO	6.125	Max.
11	SP 59	SAN PAOLO	1.755	Max.
12	SP 64	MINERVINO MURGE AL RACCORDO ANULARE VERSO LAVELLO	5.275	Max.
13	SP 124	S. MARIA DEI MIRACOLI – PALOMBARO – SS 93	8680	Max.
14	SP 130	TRANI - ANDRIA	8.745	Max.
15	SP 138	PIANO DEL MONACO – PONTE IMPISO	10.850	Max.
16	SP 141	ANDRIA – S. MARIA DEI MIRACOLI	1.115	Max.
17	SP 142	ACCESSO A CANNE DELLA BATTAGLIA	5.710	Max.
18	SP 143	CANOSA DI PUGLIA – CEFALICCHIO - SAMELE	7.277	Min.
19	SP 149	DA MONTEGROSSO ALLA S.P. 231	2.206	Max.
20	SP 152	SPINAZZOLA ALLA S.P. 232 PER PALAZZO S. GERVASO	1.835	Max.
21	SP 155	MINERVINO MURGE ALLA ANDRIA MONTEGROSSO	17.890	Max.
22	SP 181	CANOSA DI PUGLIA – S.P. 231	10.786	Min.
23	SP 182	DALLA S.S. 93 ALLA S.P. BARLETTA – S.P. 231	6.865	Min.
24	SP 188	TRANI – S.P. ANDRIA - BISCEGLIE	4.795	Min.
25	SP 189	RACC. TRA LA S.S. 16 E LA S.S. 170 DIR. FINO A MONTE ALTINO	12.350	Min.

**ELENCO STRADE
(PROVENIENTI DALLA PROV. DI BARI)**

n.°	SP	DENOMINAZIONE	METRI	CAT.
26	SP 194	TUFARA	5.155	Min.
27	SP 195	ROVINIERO II	4.590	Min.
28	SP 196	ARGINALE – BASENTELO	2.004	Min.
29	SP 197	ISCHIA DEL PAPA	4.731	Min.
30	SP 199	MONTEPOTE	4.464	Min.
31	SP 219	GALERE	2.467	Min.
32	SP 221	ANULARE DELL'INVASO LOCONE	14.593	Max.
33	SP 222	PAREDANO	6.230	Min.
34	SP 223	MINERVINO MURGE ANULARE INVASO LOCONE VERSO MONTEMILONE	1.950	Min.
35	SP 232	DI VENOSA	8.915	Max.
36	SP 232 a	DI VENOSA	1.905	Max.
37	SP 233	DI GENZANO	2.985	Max.
38	SP 234 bis	DI CASTEL DEL MONTE	520	Max.
39	SP ex SR 6	DELLA MURGIA CENTRALE	9.070	Max.
		TOTALI	299.251	

**ELENCO STRADE IN CONDIVISIONE TRA LA PROVINCIA DI BARI
E LA PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA -TRANI**

S.P. 8 “Strada di bonifica n° 27” (CAT.Min)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA APPARTENENZA DI
0	0+610	Barletta-Andria-Trani
0+610	7+270	Bari

S.P. 23 “Molfetta – Corato ” (CAT.Min)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA APPARTENENZA DI
0	5+790	Bari
5+790	10+785	Barletta-Andria-Trani
10+785	14+595	Bari

S.P. 30 “Corato –S.P.231” (CAT.Max)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA APPARTENENZA DI
0	5+330	Bari
5+330	18+035	Barletta-Andria-Trani

S.P. 85 “Bisceglie alla Ruvo di Puglia-Corato” CAT.Max)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA APPARTENENZA DI
0	7+180	Barletta-Andria-Trani
7+180	10+710	Bari

S.P. 86 "Bisceglie – Ruvo di Puglia" (CAT.Max)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA APPARTENENZA DI
0	8+720	Barletta-Andria-Trani
8+720	12+035	Bari

S.P. 168 "Barletta - Corato" (CAT.Max)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA APPARTENENZA DI
0	15+620	Barletta-Andria-Trani
15+620	20+030	Bari

S.P. 174 "Raccordo S.P.234 e S.P.231" (CAT.Min)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA APPARTENENZA DI
0	1+740	Bari
1+740	21+910	Barletta-Andria-Trani

S.P. 200 "Capodacqua II" (CAT.Min)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA APPARTENENZA DI
0	3+670	Bari
3+670	4+163	Barletta-Andria-Trani

S.P.230 "Delle Murge" (CAT.Max)				
DA (Km)	A (Km)	DA Prog. EX ANAS (Km)	A Prog. EX ANAS (Km)	PROVINCIA DI APPARTENENZA
0	43+280	0+260	44+580	Barletta-Andria-Trani
43+280	65+030	44+580	66+230	Bari

S.P.231 “Andriese- Coratina” (CAT.Max)				
DA (Km)	A (Km)	DA Prog. EX ANAS (Km)	A Prog. EX ANAS (Km)	PROVINCIA DI APPARTENENZA
0	40+600	81+280	40+900	Bari
40+600	72+315	40+900	8+585	Barletta-Andria-Trani

S.P.234 “Di Castel del Monte” (CAT.Max)				
DA (Km)	A (Km)	DA Prog. EX ANAS (Km)	A Prog. EX ANAS (Km)	PROVINCIA DI APPARTENENZA
0	14+810	38+900	24+190	Bari
14+810	36+450	24+190	2+750	Barletta-Andria-Trani

S.P.238 “Di Altamura” (CAT.Max)				
DA (Km)	A (Km)	DA Prog. EX ANAS (Km)	A Prog. EX ANAS (Km)	PROVINCIA DI APPARTENENZA
0	7+210	2+660	9+810	Barletta-Andria-Trani
7+210	53+620	9+810	58+620	Bari

Provincia di Barletta – Andria – Trani

ELENCO STRADE (PROVENIENTI DALLA PROV. DI FOGGIA)

n.°	SP	DENOMINAZIONE	METRI	CAT.
1	SP 61	LA MOTTA – MARGHERITA DI SAVOIA	3.264	MaX.
2	SP 63	S. FERDINANDO DI PUGLIA - TRINITAPOLI	5.027	Max.
3	SP 64	PONTE CANOSA – S. FERDINANDO DI PUGLIA – C.DA CAPRIOLI	11.711	Max.

ELENCO STRADE IN CONDIVISIONE TRA LA PROVINCIA DI FOGGIA E LA PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA -TRANI

S.P. 62 “Cerignola – Trinitapoli - Saline” (CAT.Max.)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA APPARTENENZA DI
0	6+812	Foggia
6+812	13+470	Barletta – Andria - Trani

S.P. 65 “S.p. 75 – Ponte Canosa” (CAT.Min)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA APPARTENENZA DI
8+204	8+606	Barletta – Andria - Trani
0	8+204	Foggia
8+606	16+403	Foggia
16+403	16+431	Barletta – Andria - Trani

S.P. 66 "Trinitapoli - Zapponeta" (CAT.Max)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA APPARTENENZA DI
0	9+441	Foggia
9+441	11+537	Barletta-Andria-Trani
11+537	13+230	Foggia

S.P. 95 bis "Cerignola – Ponte Canosa (ex SS 98)" CAT.Max)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA APPARTENENZA DI
0	8+425	Foggia
8+425	8+765	Barletta – Andria - Trani

S.P. 75 "(di Trinitapoli) ex SS 544" CAT.Max)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA APPARTENENZA DI
0	40+307	Foggia
40+307	55+872	Barletta – Andria - Trani

S.P. 141 "(delle Saline) ex SS 159" CAT.Max)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA APPARTENENZA DI
0	25+774	Foggia
25+774	44+470	Barletta – Andria - Trani